



Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo
aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense

INTERNET: <http://www.edinord.it>
E.MAIL: d&r@uninetcom.it

Spedizione in a. p. comma 27, art. 2 legge 549/95 Bergamo
numero venticinquesimo - Giugno 1999

LO SAPEVATE CHE IL NOSTRO SINDACATO E' UN C.R.A.L.?

Il presidente del Tribunale, dott. Luigi Bitto, trasmetteva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo una sua relazione contenente proposte per la sistemazione logistica degli Uffici Giudiziari, a seguito dell'entrata in vigore della riforma sul Giudice Unico. Unitamente alla sua il dott. Bitto trasmetteva anche una relazione dei magistrati Vittorio Masia e Giovanni Petillo.

Il Collega Tacchini, a sua volta, trasmetteva le due relazioni alle Associazioni Sindacali Forensi Bergamasche perché esprimessero il loro parere in merito. Nella relazione a firma Masia e Petillo leggevo, con stupore e amarezza la seguente frase: *Va da sé che dovranno essere recuperati e ridestinati al meglio i locali della pretura attualmente occupati dal sindacato avvocati e da altri circoli ricreativi, colà graziosamente ospitati...*

Ritengo tale espressione offensiva oltre che gratuita.

Gratuita perché non era necessario definire così il Sindacato per dire che preferivano che lo stesso dovesse sloggiare piuttosto che rinunciare da parte loro a qualche metro quadrato.

Offensiva perché il Sindacato Provinciale Forense non è un "circolo ricreativo".

Premesso che stimo i circoli ricreativi, in particolare i C.R.A.L., per la loro meritoria attività che hanno svolto, soprattutto nel passato, ma anche nel presente nella gestione del tempo libero, ritengo, però, offensivo definire "circolo ricreativo" la nostra Associazione che ha come scopo la tutela degli interessi professionali (moralì ed economici), lo studio e l'attuazione, singolarmente ed in collaborazione con altre organizzazioni di quelle iniziative di carattere tecnico-professionale, culturale e ricreativo che interessano gli iscritti e la categoria e, infine, l'espletamento di tutte le funzioni, che, per legge e per consuetudine, sono demandate alle organizzazioni sindacali, tra cui la pubblicazione di giornali, riviste, libri, periodici, etc.

E la natura della nostra Associazione è questa non perché così sta scritto nello Statuto, ma perché tali scopi sono sempre stati dalla stessa perseguiti.

Forse i magistrati in questione, poco attenti alla nostra attività, non sanno che: - prima ancora che il DPR 10/4/99 n. 101 prevedesse, che da parte dei Consigli dell'Ordine fossero create scuole di formazione professionale, il Sindacato si era fatto carico di tale problema, attivando corsi per i Praticanti in preparazione degli esami di abilitazione, corsi ai quali hanno contribuito anche loro colleghi;

- che il Sindacato, da oltre dieci anni, ha creato un "ufficio di collegamento" fra Avvocati e Praticanti, per facilitare il loro inserimento nella professione forense, soprattutto per facilitare l'inserimento di quei giovani che non hanno la fortuna di avere padri, parenti o conoscenti Avvocati o Magistrati;

- che il Sindacato ha sempre curato l'aggiornamento professionale non solo degli iscritti, ma di tutta la categoria dando vita a seminari e conferenze. Cito, a puro titolo esemplificativo, il seminario sul bilancio, quello sulle tariffe professionali, le conferenze sulla trascrivibilità del preliminare di compravendita immobiliare, sui nuovi metodi di comunicazione ed in particolare Internet, sulle novità del 1997 del Diritto Penale, nel rito e nel merito, sulle società professionali (questa in cooperazione con il Comitato Praticanti Avvocati), quella sulla nuova legislazione degli immobili con destinazione abitativa, quella sulla entrata in vigore dell'Irap, sulla revocatoria fallimentare, (conferenza che si terrà il prossimo 25/6/99 e che, data la qualifica dei relatori provenienti da tutta Italia - magistrati, professori universitari, avvocati) ben può essere definita di carattere nazionale, e, infine, quella sul Giudice Unico Civile che, presumibilmente, verrà tenuta nella prima settimana di luglio;

- che, il Sindacato fino al settembre del 1998, per rendere meno drammatica la

situazione di sfacelo dell'Unep, ha distaccato presso lo stesso, a proprie spese, una propria dipendente.

Solo fino a settembre dello scorso anno perché poi sono arrivati 6 nuovi addetti.

E tali nuove forze sono arrivate anche grazie all'interessamento del Sindacato, a ciò sollecitato dall'allora Presidente del Tribunale f.f. dott. Adriano Galizzi, presso il Ministro Guardasigilli, Giovanni Maria Flick. Interessamento prima per scritto e poi di persona;

- che il Sindacato, raccogliendo i mugugni di loro colleghi e le proposte dei nostri colleghi, è stata l'unica Associazione che ha avuto il coraggio di denunciare al Consiglio Superiore della Magistratura la particolare situazione del Presidente della Corte d'Appello di Brescia, presente in ufficio solo per pochi giorni alla settimana.

È ben vero che il nostro esposto è stato archiviato, in quanto l'organismo adito si è, giustamente, ritenuto incompetente a giudicare, ma è altrettanto vero che da allora pare che il Presidente sia più presente in ufficio:

- che il Sindacato, vista la disastrosa situazione dell'ufficio copie della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale, situazione che non consentiva ai colleghi penalisti, alcune volte, di accedere ai riti alternativi, nella primavera 1997 decise, con l'assenso del procuratore e il permesso del Sindaco, di allocare una fotocopiatrice automatica a schede presso tale Ufficio Giudiziario, a proprie spese.

Questi sono solo alcuni esempi dei servizi resi non solo agli iscritti ma a tutta l'Avvocatura Bergamasca dal Sindacato.

Ecco perché non accetto la loro definizione di "circolo ricreativo".

Quanto al "colà graziosamente ospitati" va loro ricordato che gli spazi che noi deteniamo ci vengono messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con regolare contratto di comodato gratuito, che si rinnova di anno in anno, e che il Consiglio a sensi dell'art. 1 della L. 27/3/98 n. 9, ha diritto ad avere, all'interno degli uffici Giudiziari, locali idonei destinati alle sue esigenze e al servizio dell'Amministrazione della Giustizia.

Dei due locali che occupiamo uno (molto piccolo), è utilizzato per il servizio di fotocopie (e non solo per gli avvocati), l'altro (la biblioteca) è, nel corso della mattinata, a completa disposizione degli Avvocati e dei loro colleghi.

Il Sindacato usa tale locale nel pomeriggio e solo per le riunioni del proprio Direttivo, e mai per tornei di briscola o di scopone.

Poiché ho sempre stimato il dott. Masia ed il dott. Petillo, oltre che come Magistrati, anche come uomini, non so rendermi conto del perché abbiano usato nei confronti della nostra Associazione espressioni, torno a dire, offensive oltre che gratuite.

Non mi resta che concludere, che, probabilmente, anche loro fanno parte di quei magistrati che ritengono di essere gli attori principali della Giustizia e relegano, invece, gli Avvocati a ruolo di semplici comparse.

O se volete, e il concetto non cambia che si ritengono coloro che tirano i fili della Giustizia (i burattinai) e gli Avvocati, invece, quelli che si muovono perché vengono tirati i fili (burattini).

Se così fosse sappiano che L'Avvocatura tutta, e non solo il Sindacato Provinciale Forense, con fermezza, non è disposta ad accettare un ruolo di comprimaria, ma rivendica per sé un ruolo di primo piano e di dignità pari alla loro.

Ritornando ai burattini, è forse il caso di ricordare a chi bergamasco non è, che il nostro burattino per antonomasia, è il "Gioppino".

E il Gioppino quando è provocato si imbelva


Antonio Maria Galli

Un otto luglio... sotto le stelle

... o almeno speriamo!

Giovedì otto luglio verso le 20.30 tutti gli avvocati bergamaschi e quelli dei fori vicini, con i loro amici, sono attesi al Castello del Principe Gonzaga a Cavernago per una serata di festa.

L'atmosfera del castello sarà davvero magica e, con l'ausilio del bel tempo, che in luglio non ci dovrebbe tradire, passeremo una lieta serata; appareremo dei grandi tavoli nel cortile che è affiancato, su tre lati, da grandi e profondi portici, mentre si potrà passeggiare, ballare e chiacchierare nei grandi saloni del piano terra artisticamente affrescati ed ospitali. Il menù sarà assai ricco; l'aperitivo, molto vario, verrà servito alla buvette in uno dei saloni del castello o sotto il portico: spumante metodo classico, i più raffinati stuzzichini, scaglie di grana, salvia frita, canapees assortite e tartelette alle verdure; poi inizierà la cena seduti e dopo le estive bruschette al pomodoro e basilico saranno serviti due primi, il secondo, il dessert, il caffè con grappe; il tutto accompagnato da pregiati vini della vicina



Franciacorta a volontà; con il dolce sarà abbinato un moscato di Castelli Calepio; costo della cena tutto compreso lire novantamila a testa; prenotazione obbligatoria, con relativo versamento della quota,

presso la segreteria del Sindacato entro e non oltre il 30 giugno.

La ricerca per decidere dove svolgere la nostra festa d'estate e la scelta del castello di Cavernago è stata laboriosa e non facile; abbiamo voluto privilegiare, su consiglio di Cristina, collega ormai abilissima organizzatrice di feste, la "atmosfera", scegliendo uno dei luoghi più belli e romantici della bergamasca, sconosciuto alla grande parte di noi, poiché quel maniero antico viene aperto raramente e difficilmente ai visitatori.

Il paese di Cavernago è subito dopo Seriate sulla Bergamo-Brescia a soli dieci chilometri dalla città ed il castello, imponente, si staglia sulla destra; un ampio parcheggio sarà a disposizione degli ospiti.

È stato costruito alla fine del 1500 ed il suo nome è "Castello Martinengo Colleoni", poiché proprio il grande condottiero Bartolomeo Colleoni acquistò i terreni ed un antico fabbrica-

to (poi abbattuto per far posto al maniero) nel 1470 dai canonici della cattedrale di Bergamo dedicata a S. Alessandro in Colle Aperto nello stesso anno in cui il noto Bartolomeo perse l'adorata figlia Medea; alla sua morte il condottiero, che non aveva eredi maschi, lasciò le sue enormi proprietà ed il suo cognome ai tre generi Giacomo, Gherardo e Gaspare Martinengo che avevano sposato le sue tre figlie Caterina, Ursina ed Isotta; a Gherardo toccò il podere di Cavernago ed un suo pro nipote Francesco Martinengo costruì il Castello così come è ancora oggi; fu disegnato e progettato dal Sansovino (Jacopo Tatti) e la sua caratteristica è proprio il grande cortile con doppio loggiato, dove si svolgerà la nostra serata di festa. Il castello, che oggi appartiene al Principe Gonzaga di Vescovato che lo abita in una sua ala, è stata affrescato dai pittori Giacomo Barbello di Lodi e Gian Battista Azzola.

Con queste premesse tutti ci auguriamo che la serata di giovedì otto luglio ci vedrà numerosi al castello; la festa sarà allietata da musiche e balli e la Vostra eleganza, care colleghe (in particolare), sarà certamente al livello del luogo particolarmente suggestivo, romantico, fantastico e sognante.

A presto.

Il Direttore



Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Comitato di Redazione: Pier Enzo Baruffi; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Antonio Maria Galli.

Collaboratori: Simona Abati, Luciano Andreucci; Luca Bay; Ermanno Baldassarre; Ennio Bucci, Mario Giannetta; Dario Marchese; Paolo Monari; Franco Offredi; Ernesto Tucci.

N.B. Gli articoli od i comunicati firmati impegnano solo gli autori e rappresentano il loro pensiero personale.

Questo numero è stato stampato in 2300 copie.

E' stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed a tutti i praticanti avvocati;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare l'indirizzo di qualcuno che lo leggerebbe volentieri ci scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

(chiuso in tipografia il 10.06.1999)

Dove vanno i nostri soldi?

Voci trionfistiche o allarmistiche si intrecciano sugli investimenti della nostra Cassa di previdenza.

Si è detto e ripetuto che l'equilibrio economico della Cassa è largamente dovuto all'accumulazione di un patrimonio dalle dimensioni sempre più rilevanti. La consistenza della riserva è nettamente superiore a quella richiesta dalla legge, ma non arriva a garantire in eterno l'inevitabile collasso del sistema a ripartizione. A meno che, per assurdo, si potesse ipotizzare un'esplosione delle rendite. Il che costituirebbe un fenomeno in controtendenza alla previsione di un continuo abbassamento dei tassi di interesse o di una loro stabilizzazione ai bassi livelli attuali.

Se non si può ragionevolmente prevedere che le rendite raggiungano tassi a due cifre come negli anni passati, è necessario peraltro cercare di ottenere il massimo rendimento senza correre soverchi pericoli. Osando più del consentito ad un buon padre di famiglia si correbbe il rischio di abbreviare vertiginosamente i tempi del redde rationem. Rimanendo immobili si renderebbe inevitabile l'aumento delle contribuzioni.

Tutti gli ultimi bilanci preventivi, tranne quello per il 1999, specificavano un piano dei rischi che assegnava agli investimenti immobiliari il 30% del patrimonio sopravveniente e il restante 70% agli investimenti mobiliari. Sino al bilancio 1998

per questi ultimi veniva anche richiamata e adottata la dettagliata direttiva emessa dalla Banca d'Italia per i fondi d'investimento.

Alla luce delle scelte già effettuate negli anni scorsi, scelte che hanno dato ottimi risultati, è opportuno ribadire alcuni principi non eludibili.

L'attuale percentuale di investimenti in immobili (circa l'11% dell'intero patrimonio) non contempera "l'aspetto della rivalutazione del capitale investito con quello del rendimento puro sul capitale stesso". Occorre ricordare agli immemori che l'unica eredità che la Cassa riformata ha ricevuto dalla vecchia cassa, che non riusciva a

pagare la tredicesima ai pensionati, era costituita dagli immobili.

L'investimento immobiliare attualmente è penalizzato nei confronti di quello mobiliare soltanto dal prelievo fiscale. Infatti i rendimenti garantiti raggiungono livelli altissimi, che raddoppiano quello dei titoli di Stato.

È quindi necessario riprendere con inequivocabile volontà politico-gestionale gli investimenti immobiliari. Difficilmente

azioni INA (meno di un terzo) ha portato ad una plusvalenza nominale nel bilancio 1998, ma il mancato reinvestimento in azioni INA a prezzi minori ha diminuito il patrimonio reale della Cassa a vantaggio di quello cartaceo. Per un ente, che non ha problemi di liquidità, ma di investimento, non è stato secondo noi un buon affare. Anche perché ci si è privati di un dividendo di £. 126 per azione pagato in questi giorni dalla UNIM (spin-off immobiliare

dell'INA), pari a quasi il 16% del valore di assegnazione. In definitiva abbiamo parzialmente rinunciato ad un investimento a contenuto reale con un reddito altissimo per comprare obbligazioni a reddito bassissimo.

Da poco, senza che sia stato preventivato un particolareggiato piano dei rischi, si sono acquistati direttamente alcuni titoli azionari senza tenere conto del consiglio dato dalla Commissione Patrimonio e Bilancio, ma anche dal consulente finanziario esterno, che il metodo meno rischioso per avvicinarsi al mercato azionario è quello di acquisire quote di fondi comuni o, addirittura, costituire un fondo comune aperto magari con la collaborazione dell'INA.

Con tutta sincerità dobbiamo ammettere che anche l'investimento più tranquillo può rivelarsi disastroso e che criticare molte volte è più facile che agire. Ciò

non toglie che chi non rischia soldi suoi debba essere particolarmente attento a tutti gli aspetti degli investimenti. Possiamo banalizzare così: minimo rischio con massimo rendimento e preservazione del valore reale del patrimonio. Siamo d'accordo: facile dirlo, e scriverlo. Molto più difficile perseguirlo. Ma la funzione del comitato dei Delegati non è quella di applaudire il Consiglio di Amministrazione, ma di rilevarne gli errori, anche lievi e spingerlo a non ripeterli.

IL SINDACATO PROVINCIALE FORENSE DI BERGAMO

In collaborazione con il
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

Ha organizzato per il giorno
1 luglio 1999 ore 17.30
presso la sala "Funi"
della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino

la Conferenza su

IL GIUDICE UNICO

Programma:

- relatore Prof. Achille Saletti*
Ordinario di Diritto di Procedura Civile
presso l'Università degli Studi di Milano
- la soppressione dell'Ufficio del Pretore
 - la riserva di collegialità
 - le modifiche alla fase decisoria

- relatore Avv. Giovanni Daleffe*
Cultore di Diritto di Procedura Civile
presso l'Università degli Studi di Milano
- la disciplina transitoria
 - rapporti tra le sezioni distaccate e la sede centrale del Tribunale

sarà peraltro raggiungibile il 30% dell'intero patrimonio. Anche perché dovrebbe essere studiato e messo in opera un estremamente complesso piano di dismissioni per alienare immobili a reddito vicino allo zero. Ma è assolutamente necessario rendere meno evanescente il patrimonio della Cassa.

Un accenno agli investimenti mobiliari, che sino ad ora sono stati prevalentemente indirizzati sui titoli di Stato. Il primo effettivo investimento su titoli a contenuto reale (azioni) è stato quello INA. Investimento che però aveva carattere strategico e non economico. La vendita di una parte delle

Carlo Dolci

Delegato della Cassa di Previdenza

Attività investigative del difensore e nuovo progetto di legge

Il nuovo Codice di Procedura penale, entrato in vigore da un decennio, originariamente aveva come obiettivo di fondo di realizzare completamente un rito accusatorio con la conseguente parità tra accusa e difesa e sul principio fondamentale (il più innovativo e dirompente rispetto al codice Rocco) che la prova si forma solo nella sede dibattimentale avanti all'organo giudicante. Afferma Carlo Nordio "... il processo si è inceppato, quasi subito, sotto i colpi di una legislazione ondivaga ed emozionale, ora garantista, ora forcaio-la", e questo ad opera in particolare modo "della Corte Costituzionale che ne ha non soltanto sconvolto i principi garantistici, ma respreso ogni tendenza riformatrice espressa dallo stesso parlamento"; il quale ultimo è in procinto di approvare un progetto di legge con cui si vogliono ampliare quei poteri investigativi che già con la normativa attuale sono, in parte, riconosciuti agli avvocati.

Infatti l'art. 190 CPP e l'art. 38 Disp. Att. riaffermano il diritto alla prova in base al quale i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, "hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con persone che possono dare informazioni". Il risultato di tale attività può essere fatto confluire negli atti ufficiali mediante quelle memorie al Giudice e al PM previste dagli art.li 121 e 367 CPP.

Naturalmente mentre le dichiarazioni di persone informate sui fatti possono servire, processualmente solo per le eventuali contestazioni ex art. 500 CPP, i documenti raccolti e che si possono annoverare tra quelli di cui all'art. 234 CPP possono avere una utilizzazione piena tanto da potere essere inseriti nel fascicolo per il Dibattimento ai sensi dell'art. 495 CPP. Tutti questi poteri difensivi nella prospettiva del nuovo progetto vengono ad essere accresciuti soprattutto per quanto riguarda il contatto con il testimone nella assunzione di informazioni, ma come sostiene l'Avv. Frigo, Presidente della camera penale, "più importanti sono le investigazioni tecniche". I problemi che ne conseguono sono molteplici e di non facile soluzione. Ad esempio il PM può anche ordinare l'accompagnamento coattivo e in caso di dichiarazioni false o reticenti vi può essere l'incriminazione di cui allo art. 371 bis CPP (false informazioni al PM). Quid iuris per i poteri del difensore? Questi per conferire fede fino a querela di falso alle proprie verbalizzazioni, dovrebbe avere in tale incumbente, almeno la qualifica del Pubblico Ufficiale, ma credo che ci si addentrerebbe in un ginepraio complicato. Vi è poi la questione del costo. Pure nel nuovo progetto, non si fa cenno, per il Patrocinio a spese dello Stato, alla possibilità di coprire per i non abbienti le notevoli spese che una investigazione privata comporta e, dunque, è

facile prevedere che l'attuazione pratica sarà limitatissima e che, come avviene negli USA, soltanto le persone ricche potranno permettersela. E d'altra parte occorrerà contrastare quella comprensibile ritrosia, se non diffidenza, dell'organo giudicante nei confronti di investigazioni della parte non pubblica. La parità è illusoria se si tiene conto che il PM utilizza la Polizia Giudiziaria e può procedere ad ispezioni e sequestri e tutto ciò non è consentito alla parte privata. Inoltre come dice l'avv. Frigo vi è la necessità di riqualificare la formazione delle Liste dei legali d'ufficio per la verifica di una effettiva specifica professionalità nonché l'istituzione di un Albo degli Investigatori privati. Si dovrà giungere agli Albi di specializzazione. Secondo Nordio "il cosiddetto strapotere" dei PM va ridimensionato riducendo la loro contiguità con i giudici, non aumentando quella con gli avvocati".

Occorre l'inserimento nella Costituzione del connotato accusatorio del processo penale in quanto nella Carta fondamentale, nella sua formulazione attuale, sono recepiti "tutti i connotati del codice Rocco, a cominciare dalla unità delle carriere dei magistrati per finire con la obbligatorietà dell'azione penale". Tutti questi poteri che sono oggi, in parte, conferiti ai difensori e che, domani saranno viepiù aumentati, sono di difficile esercizio e di scarsa utilità pratica, per le ragioni sopra esposte. Tuttavia il principio garantista che li sottende è irrinunciabile. Una soluzione, anche per superare l'ostacolo degli enormi costi sarebbe di valorizzare maggiormente l'inciso contenuto nell'art. 358 CPP che impone a PM di svolgere altresì "...accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". Cosa che nella prassi quotidiana rimane, si può dire, lettera morta, dato che il pubblico investigatore è tutto proteso a corroborare il proprio teorema accusatorio. Si dovrebbe introdurre l'obbligo della indagine in tal senso, su specifica segnalazione e richiesta del difensore in modo che quei strumenti che a quest'ultimo sono negati, (perquisizioni, ispezioni, utilizzo della PG) direttamente possano comunque essere adoperati, sia pure con la interposizione del PM. Qualunque "ostilità" verrebbe risolta, ovviamente, dall'intervento del GIP. Più che a due inchieste parallele e di pari poteri, che procedano come due locomotive su rotaie adiacenti, cosa irrealizzabile, è più fattivo per la difesa essere presente su quella della pubblica accusa ed appaiare il "macchinista" nella conduzione. Si deve puntare ad accrescere non solo il numero degli atti "partecipati", rispetto a quelli "riservati", ma in particolar modo permettere alla difesa di "obbligare" l'accusa ad utilizzare gli strumenti di cui la stessa dispone, anche nella direzione indicata nell'interesse della persona sottoposta alle indagini.

La moglie dovrebbe essere inferiore al marito: è questo l'unico sistema per assicurare l'uguaglianza fra i due.

Marziale

Il futuro della professione: gli avvocati italiani non intendono subire passivamente le trasformazioni della modernizzazione

Dall'8 al 12 settembre 1999 è convocato a Napoli il Congresso Nazionale Forense sul tema: "La riforma della professione di avvocato e la modernizzazione della società italiana".

Viviamo in un'epoca di grandi trasformazioni sociali e di incessanti innovazioni tecnologiche, indotte dal processo di globalizzazione dell'economia, e verificiamo la concreta incidenza nella vita di ogni giorno del nuovo quadro istituzionale ed economico-monetario (Euro) di riferimento e delle nuove fonti di produzione normativa che fanno capo alla Unione Europea.

In questo contesto dinamico l'arretratezza e i ritardi nell'amministrazione della giustizia in Italia, che i cittadini utenti devono subire e che perfino molti operatori del diritto appaiono rassegnati a considerare inevitabili, divengono occasione di "scandaloso" confronto a livello europeo e di viepiù numerose condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea di Strasburgo per i ritardi nella trattazione dei processi.

Alla crisi della giustizia amministrata si cerca sempre più spesso rimedio in metodi conciliativi e stragiudiziali di soluzione dei conflitti (arbitrati - tentativi di conciliazione obbligatori per determinate controversie, ecc...) che mettono in discussione la stessa necessità della funzione dell'avvocato nella soluzione delle controversie. Tale soluzione viene di fatto cercata sul terreno della pura mediazione e quindi dell'incidenza dei rapporti di forza economica e/o contrattuale delle parti, più che su quello della ricerca della giusta applicazione della regola di diritto appropriata.

Appare così messa in discussione la stessa indispensabilità della figura dell'avvocato nei tentativi di conciliazione amministrati, ovvero, a causa della lunghezza della causa, la sua funzione e utilità pratica. A ciò si accompagna l'estensione di fatto ad altre figure professionali, diverse dagli avvocati, della legittimazione in ordine alla fornitura di consulenze o pareri in materie giuridiche, in un contesto di crescente giuridizzazione dei fenomeni economici e sociali e di sovrapposizione spesso disorganica e frammentaria di normative.

Sotto altro aspetto gli influssi della modernizzazione, con l'avvento della scolarizzazione di massa, la liberalizzazione degli accessi universitari e con la crisi dello Stato assistenziale, impongono una crescente diversificazione e specializzazione dei servizi offerti dalle professioni liberali classiche e fanno nascere nuove figure di operatori di servizi che si organizzano nelle forme del lavoro autonomo e indipendente.

L'assenza di questi soggetti sociali dai tavoli parlamentari e governativi delle concertazioni politico-istituzionali e la consapevolezza della necessità di organizzarsi per rappresentare più efficacemente le proprie esigenze e le proprie aspettative ha fatto nascere e sviluppare negli ultimi tempi il cosiddetto "movimento delle professioni", che tende a realizzare una rappresentanza generale delle categorie professionali.

In questo quadro vi è stato chi (Prandstraller) ha considerato che la creazione dell'Organismo Unitario degli Avvocati italiani, avvenuta nel 1995, "rappresenta un avvenimento importante non solo per l'universo degli avvocati, ma per tutte le professioni italiane e, per così dire, un paradigma applicabile a qualsiasi categoria che sia rappresentata tanto da un ordine quanto da libere associazioni".

Vero è che, sullo sfondo delle problematiche indubbiamente comuni a tutte le professioni intellettuali poste di fronte alla sfida della modernizzazione e della conseguente necessità di collegamento con le altre componenti professionali e del lavoro autonomo sul terreno della concertazione politica, del governo delle dinamiche economiche del mercato nonché della politica fiscale, l'avvocatura italiana ha sempre rivendicato la specificità della professione forense, posta a presidio dei diritti di libertà e dei legittimi interessi costituzionalmente garan-

tati di tutti i cittadini. Da ciò deriva la necessità di un'autonoma disciplina ordinamentale della stessa professione.

Proprio sul terreno di detta riforma ordinamentale, oltre che sui temi generali della giurisdizione, della riforma dei codici processuali e sostanziali e dell'organizzazione della giustizia, si è concentrata nell'ultimo anno, dopo l'emanazione del disegno di legge Flick nell'agosto 1998, la riflessione ed il confronto tra le diverse componenti istituzionali e associative dell'Avvocatura italiana, dapprima con i rilievi delle varie associazioni (Associazione Nazionale Forense, Camere penali, AIGA, ecc.) e quindi con l'elaborazione di specifiche bozze di modifica al progetto governativo, come quelle redatte negli ultimi mesi dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

L'A.N.F., a partire dal Consiglio Nazionale di Catania dell'ottobre 1998 fino al recentissimo Consiglio Nazionale di Lecce del 28-30 maggio 1999, ha elaborato una griglia di indicazioni e opzioni possibili sui vari argomenti e oggetti della riforma dell'ordinamento professionale e delle condizioni strutturali e organizzative di esercizio della professione (accesso, formazione, permanenza negli albi, forme di collaborazione interprofessionale, società professionali, ecc...).

Tra questi assume rilievo politicamente preminente quello relativo alle forme della rappresentanza.

In ordine al suddetto tema è emerso nell'ultimo Consiglio Nazionale di A.N.F. un chiaro orientamento a creare, nella riforma dell'ordinamento forense, una differenziazione netta fra la rappresentanza istituzionale, da un lato, degli Ordini forensi, aventi funzioni di certificazione e di garanzia, verso l'esterno e verso l'interno, della professionalità degli avvocati iscritti anche tramite l'esercizio della giurisdizione disciplinare, nonché di cura dell'aggiornamento della formazione di essi, e la rappresentanza politica, dall'altro lato, che va ricondotta in capo ad un organo politico sovrano, avente funzione di rappresentanza dell'intera Avvocatura italiana nel confronto, di fronte alla pubblica opinione, sui temi relativi alla giustizia e, più in generale, alle condizioni strutturali della professione, con la Magistratura, il Governo, il Parlamento e le Forze sociali che sono presenti ai tavoli decisionali della concertazione (Confindustria, Sindacati ecc...).

Questo organo politico sovrano non può che essere individuato nel Congresso Nazionale Forense, la cui formazione dovrebbe essere istituzionalizzata con una specifica previsione normativa nella riforma dell'ordinamento professionale.

Il Congresso dovrebbe essere costituito dai delegati eletti dagli iscritti nelle assemblee degli ordini circondariali.

Personalmente ritengo che, al fine di favorire il più ampio e trasparente confronto sui programmi, l'elezione dei delegati dovrebbe avvenire sulla base di liste concorrenti a livello nazionale, promosse dalle componenti associative già costituite o liberamente costituite.

Il Congresso Nazionale Forense dovrebbe quindi costituire il momento più alto di confronto, di aggregazione e di sintesi di tutte le componenti associative dell'Avvocatura italiana, per dare ad essa adeguata forza di rappresentanza unitaria sui temi generali politici e ordinamentali comunque riferibili al pianeta della giustizia e quindi necessariamente concernenti tutti gli avvocati italiani.

L'A.N.F. metterà a punto definitivamente nel prossimo Consiglio Nazionale di fine giugno 1999 a Roma le proprie proposte politico-programmatiche in vista del Congresso di Napoli del prossimo settembre, nell'intento di esprimere compiutamente e incisivamente la volontà e le proposte di riforma di tanti avvocati italiani che non intendono subire passivamente le trasformazioni della modernizzazione.

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Per veder a chi siamo in mano consiglio di leggere il decreto 16/3/99 n. 79 che disciplina il mercato dell'energia elettrica: un'insieme di scemenze, con i "clienti idonei" e i "clienti vincolati" che non si sa bene chi siano e che sono così chiamati con nomi testé inventati. Che razza di legislatori abbiamo!



Ma non sono i legislatori che scrivono queste cose. Sono i burocrati dello Stato. Chiamarli bestie é poco.



Col nuovo Giudice Unico Civile non si sa che fare. Chi é? Dove sta? Come ci si indirizza a lui? Quali sono le tariffe applicabili? Mistero. Le Cancellerie rispondono: "Non scocciateci, attendete, tutto andrà a posto tra breve". Ma dove? Ma quando?



A fine giugno gli sfratti bloccati dovrebbero essere sbloccati. Ma sarà così? E se sarà così, quali saranno i tempi e le modalità per le esecuzioni coatte? Ci scommetto che saranno possibili le resistenze e le opposizioni più impensate, con termini e spese considerevoli per il povero proprietario?. Se avessi capitali, non li investirei in immobili ma in azioni. Però non azioni della Lazio e nemmeno dell'Atalanta, se l'Atalanta avesse azioni. Forse in azioni della Foppapedretti, che, oltre alle vittorie, ti propina anche belle ragazze.



Certi giudici fissano prove per il pomeriggio. Dissento. Siamo già oberati al mattino. Quando potremo restare nel nostro studio a lavorare? Come faremo a seguire tutte le pratiche?



Si prenda e paghi un sostituto - mi ha detto una volta un Giudice. Secondo i Giudici quello che noi dovremmo fare a nostre spese é una cosa semplice, da farsi subito. Si vede proprio che non conoscono le difficoltà di uno studio professionale.



I Giudici vivono, in effetti, fuori dal mondo. Sono superdei, e

guai ad obiettare qualcosa, e ti guardano con commiserazione. La prossima volta faccio il muratore, non l'avvocato.



Ma ci sarà un prossima volta? Sembra di no, come non ci sarà più l'appello. Sono state avanzate da alcuni Giudici proposte in tal senso. E sono proposte logiche. Se i Giudici sono superdei, perché dovrebbero sbagliare? A che serve l'appello?



Il Giudice Unico Penale andrà in cattedra a gennaio del 2000. Ne vedremo delle belle. Ne vediamo già adesso, ma dal 2000 saranno ancora più belle. Se dovessi essere imputato, anche solo di un reato, la prima cosa che farei sarebbe quella di chiedere asilo politico alla vicina Svizzera.



Le Compagnie Assicuratrici chiedono l'aumento dei premi riguardanti le polizze circolatorie. Secondo me, hanno ragione. Pagano troppo, sia perché i Giudici liquidano troppo anche per le stupidaggini, sia perché alcuni incidenti stradali sono fasulli e i Giudici non approfondiscono e condannano egualmente. Occorrerebbe più coraggio da parte dei Giudicanti. Nel dubbio, si respinga. E, se si deve liquidare, si liquidi il minimo, e non si faccia la carità coi denari degli altri.



Tutto, in materia di risarcimento ex legge aquilia, é divenuto più complicato: temporanea, permanente, danno morale, danno biologico, ecc. ecc. Per una distorsione ad una caviglia le voci di danno sono cinque o sei e si arriva a qualche milione. Moralità, occorre. Si semplifichi e, ripeto, si riconosca poco, anche perché chi chiede, chiede sempre il doppio di quanto dovrebbe avere.



In materia, transigo l'80% delle cause. Non amo farmi sbeffeggiare da sentenze pretenziose e divoratrici.



Basta per oggi. Arriva l'estate e andrò al mare, dimenticando per un pò i tetri teatri della Giustizia Italiana.

Autocorridoni Due srl

CONCESSIONARIO

**SUBARU**
i primi nel 4x4

24124 BERGAMO - Via Ghislandi, 24 - Tel. 035 246913

Le banche e la revocatoria fallimentare

Su iniziativa del nostro Sindacato e dalla S.p.A. Credito Bergamasco e con il patrocinio dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana (la cui collaborazione è stata davvero di preziosissimo aiuto), si terrà in Bergamo nella giornata del prossimo 25 giugno, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII, un convegno di studi dal titolo "Le Banche e la revocatoria fallimentare".

Sarà l'occasione, grazie alla presenza di prestigiosissimi relatori, di fare il punto della situazione su un fenomeno - l'instaurazione sempre più frequente e per importi sempre più rilevanti dell'azione revocatoria fallimentare nei confronti degli Istituti di Credito - che merita attenzione e approfondimento da parte di tutti coloro che ne vengono interessati (Giudici Delegati, curatori, legali e, naturalmente, le Banche), con la speranza, attraverso il dibattito e il confronto di idee, di dare un contributo nuovo e concreto per rendere gli operatori più consapevoli e i giudizi di

revocatoria sempre più equi e meditati.

E' noto il disappunto delle Banche: la dilatazione dello strumento della revocatoria, utilizzato a volte in maniera esasperata e persecutoria, rende di fatto problematica la praticabilità effettiva di interventi di sostegno finanziario a favore dell'impresa che presenta sintomi di crisi, anche se reversibili, per le possibili difficoltà di tenuta di siffatti interventi.

D'altra parte - si ribatte - troppo spesso il credito viene concesso in virtù di giudizi manifestamente imprudenti per non dire superficiali o altro e continua ad essere concesso anche quando l'irreversibilità della crisi è evidente.

Quello che par sicuro è che non possa più rimandarsi una riforma della legge fallimentare, adeguata ai tempi, e dell'istituto della revocatoria in particolare.

Delle dimensioni del fenomeno e delle esigenze di riforma si parlerà appunto nel convegno, le cui finalità

restano comunque eminentemente di ordine pratico e legale al presente con cui quotidianamente procedure concorsuali e Banche, curatori e legali hanno a che fare.

I relatori avranno così modo di aggiornarci sui più recenti orientamenti giurisprudenziali, di illustrarci, ricorrendo anche a casi pratici, i criteri di individuazione degli importi assoggettabili a revocatoria, di confrontarsi sull'applicazione degli stessi presupposti e fondamenti dell'istituto, soprattutto sotto i profili dell'onere della prova della conoscenza dello stato di insolvenza e del diritto all'acquisizione della documentazione bancaria.

Sono questi solo alcuni dei temi di un ricco programma di studio che Bergamo e il nostro Sindacato sono orgogliosi di ospitare.

Si ricorda che la partecipazione al convegno è gratuita e potrà essere confermata presso la segreteria del Sindacato (tel.: 035 245351; fax 035 243497).

SUITE BERGAMASQUE OPUS 11

1-Prelude

Racconta Alvisè Zorzi su "San Marco per sempre" che a Vicenza Ezzelino III da Romano fece decapitare in piazza quattro giudici coinvolti in una sedizione ispirata dal fratello Alberico. Mi sembra un sogno. Di Silvio Berlusconi.

2-Menuet

Mi segnala un collega, dedito alle letture impegnate piuttosto che all'occupazione di poltrone e poltroncine, una citazione dal volume "Giustizia" di Carlo Nordio. "La tendenza al perseguimento dell'utile privato è connaturale alla nostra stessa persona, e la lodevole intenzione di subordinarlo all'interesse generale, nell'esercizio di una carica, dev'essere assistita e incoraggiata dalla temporaneità di quest'ultima. La consapevolezza che l'inevitabile avvicendamento costituirà un'occasione di controllo alla

correttezza della precedente gestione, è un'efficace salvaguardia alle tentazioni malevole".

Ho già letto qualcosa di simile, ma non ricordo dove. Chi mi vorrà fornire indicazioni per la ricerca?

3-Clair de lune

Alcuni magistrati (non chiedetemi chi: sono sempre gli stessi) si sono scagliati contro il decreto che vorrebbe far entrare subito in vigore la norma della legge sul giudice unico rinviata a gennaio, che prevede l'incompatibilità a svolgere la funzione di GUP allorché lo stesso giudice ha già espresso decisioni come GIP. Qualcuno ne dà una lettura politica. Io ne do una lettura psicologica: giudicare (funzione che svolgono non solo i giudici) dà alla testa e molti si sentono talmente investiti dalla parte che ritengono di essere sempre capaci di analisi

obbiettive e serene tanto da poter dimenticare quanto hanno già conosciuto e vagliato in altra sede.

4-Passepied

Tratto da "Il diritto alla rovescia" di Lina Bigliuzzi Geri.

All'esame di diritto medievale l'esaminatore chiede alla candidata di indicargli il motivo della crisi del feudo e della caduta del feudalesimo, attendendosi come risposta che il motivo è stato la fellonia. Di fronte alla scena muta tenta di indirizzarla:

"Coraggio, signorina: è stata la fe...?"

"La fe..."

"Andiamo, che è facile! la fell...?"

"La 'fellatio'!"

Saint-Germain-en-Laye, 1° Giugno 1999

Claude Debussy

L'Angolo della poesia

a cura di Franco Offredi

Primavera

Non è detto che, quando
giunge la rondine sotto
il tetto, sia Primavera.

Non è detto che, quando
il sole il grano matura,
sia Primavera.

Non è detto che, quando
la verzura spunta verde
e rossa dalla terra,
sia Primavera.

Ma è Primavera quando
negli occhi di Laura
c'è l'ardore e dentro me
accende il fuoco dell'amore.

Luciano Andreucci

Carriera

La guerra era finita
e il popolo italiano
si riempiva la pancia
di pane americano.

Mio padre sfacchinava,
e per giornate intere,
ad imbrattar le carte
di un ladro petroliere,

dal quale, per contratto,
con clausola essenziale,
non poteva pretendere
aumento salariale.

A me non la faranno,
io m'ero ripromesso:
e ho fatto l'avvocato;
... m'han fregato lo stesso.

Eugenio Ginouhliac

Autoritratto

Piccolo, vecchio, brutto
eppur son stato un putto,
dicon, di notevole bellezza,
ma se mi guardo allo specchio
ora che gran tristezza.

La mia vita è rotolata via.
Alla partenza non son mai partito,
il traguardo non ho mai ambito,
ho sempre corso senza pettorale,
son stato apripista, non un generale.

Illuso, ingenuo, sognatore,
sincero, schivo, fautore
di grande austerità,
di una dignitosa povertà,
di giustizia e solidarietà.

Il lavoro più bello...
raccogliere il fieno
col rastrello.
I più grandi piaceri...
allenarmi con manubri
e bilanceri e remare
remare in lungo e in
largo per il mare,
portando per ore ed ore
sul moscone, mia moglie
Laura, il mio più grande
e favoloso amore.

Indolente, pigro, certamente
per quanto riguarda l'ambizione,
per quanto concerne il contingente
sempre in efficienza sempre in azione.

Con la matita un buon disegnatore,
con la penna mediocrissimo scrittore,
con la parola forse un oratore,
della vita sempre inconcludente attore.

Luciano Andreucci

Fuga

Salperemo con una prua di ferro
in compagnia del silenzio,

fugheremo quel ritrovarci:
la voce senza voce
con la luna che non fa luce,
il ponte cucito dai seni bianchi.

Scandito da un vigore di me
in questo intenso impossibile.

Mario Giannetta

LA DIASPORA

La diaspora è disgregazione, fuga che dal centro si proietta in dispersione.

Detto evento, riferito all'amministrazione della giustizia, significa appressamento di alternative quali arbitrati, conciliazioni, ipotesi propedeutiche di filtri prima di giungere alle ordinarie giurisdizioni.

Tutto è nel segno del recupero dei brevi tempi, bassi costi, speditezza delle cause, per il superamento della crisi della giustizia. Anche se dette prefigurazioni dovessero mettersi in azione, nulla sortirebbe di soddisfacente, perché vi è presente la diaspora, in essa latitano infatti l'impegno e l'obbligo dello Stato, supremo legittimante dell'operare giudiziario.

Quale, dunque, il rimedio se non quello di percorrere le vie della riforma? La più necessaria ed urgente è quella che riguarda la procedura civile.

Questa non è complessa, se si attiva con la rivisitazione del codice del 1942, considerate le valenze dell'impianto originario, arricchito dall'aggiornamento adeguato alla società industriale-dinamica, semplificato, rinverdito dai principi chiovendiani dell'oralità, dell'immediatezza, della concentrazione del processo; includibili essenzialità proprie della regola procedimentale.



«Il senno fraternali que non palliat...»
«...però per non a' d'obblighi, quel bonno per noi!»

Si dovrà poi, ricostruire l'organicità del codice, seminato di "novelle" stratificate nel tempo, senza trascurare la riunificazione delle giurisdizioni insieme all'aumento del numero dei giudici.

Il sindacalismo forense deve farsi carico di tutto questo, esserne protagonista.

L'occasione è vicino, il Congresso dell'O.U.A.-Organizzazione Unitaria dell'Avvocatura, è fissato il prossimo anno ed il tema che si propone di discutere è: "La riforma della professione di avvocato e la modernizzazione della società civile".

Per una più netta significazione appare non errato inserirvi il capitolo: "Riforma della procedura civile e del reclutamento dei giudici estensibile alla fonte culturale giuridica dei centomila operatori forensi". Insomma, si chiede un attivismo propositivo che alzi il livello dell'azione sindacale, con lo scopo di portare al Parlamento e al Governo riforme che potenziano le loro operatività, risananti della crisi che ci sommerge.

Gli avvocati non debbono dimenticare che l'efficienza del Pubblico Ufficio è nell'ordine costituzionale, anche quale dovere civico, e va inteso per la libertà e la qualità della nostra società.

Mario Giannetta

L'ASTAF HA UN NUOVO PRESIDENTE

Rinnovato il Consiglio Direttivo

L'Avvocato Mario Rapanà del Foro di Latina, è il nuovo Presidente Astaf - Ass.ne Naz.le Stampa Forense. Subentra all'Avvocato Ascanio Amenduni del Foro di Bari.

Questa carica dà onore e lustro al Foro Pontino e premia l'impegno professionale di oltre 20 anni di attività pubblicistica dell'Avv. Mario Rapanà con particolare riferimento alle problematiche della Giustizia.

L'elezione è avvenuta nei giorni scorsi nella riunione del primo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti tenutasi a Roma presso la Cassa Nazionale Forense per il naturale rinnovo delle cari-

che sociali.

Fanno parte del Consiglio Direttivo per il Biennio 1999/2000 gli Avvocati:

Mario Rapanà del Foro di Latina - Leonardo Carbone del Foro di Ascoli Piceno - Marcello Pacifico del Foro di Pescara - Ascanio Amenduni del Foro di Bari - Francesco Paolillo del Foro di Trani - Sandro Giacomelli del Foro di Bologna - Giorgio Fredas del Foro di Milano.

Mentre il Consiglio dei Proviviri è composto dagli Avvocati: Guido Alberto Scoconi del Foro di Pescara (Presidente) - Remo Danovi del Foro di Roma - Franco Giuliano del Foro di Catania. Supplenti gli Avvocati: Civello e D'Arrigo.

NOVITA' LEGISLATIVE

a cura dell'Avv. Marco Valerio Santonocito

- 1) D.L. 1.2.1999 n. 16 (Pubbl. G.U. 1.2.99 n. 25).
Proroga funzioni Giudice di Pace.
- 2) L. 19.1.99 n. 14 (Pubbl. G.U. 30.1.99 n. 24)
Modifica Art. 599 e 602 Cod. Proc. Pen.. Appello Penale e Patteggiamento in Cassazione.
- 3) L. 20.1.99 n. 9 (Pubbl. G.U. 27.1.99 n. 21).
Elevazione obbligo scolastico a 15 anni.
- 4) Decr. Min. Finanze 7.9.98 n. 503 (Pubbl. G.U. 2.2.99 n. 26).
Imposizione c.d. "Ganasce Fiscali": fermo amministrativo di autoveicoli, motoveicoli e autoscafi.
- 5) Legge Regione Lazio 6.7.98 n. 24 (Pubbl. G.U. 2.1.99 - S.P. n. 1).
Pianificazione paesistica e vincolistica nell'edilizia regionale.
- 6) D.L. 22.2.99 n. 28 (G.U. 22.2.99 n. 43).
Nuove competenze Corti d'Assise.
- 7) Circ. Ministero Interni 2.2.99 n. 2 (G.U. 13.2.99).
Attuazione semplificazione autocertificazione amministrativa e soppressione molte categorie di certificati.
- 8) Sent. Corte Cost. 17.2.99 n. 32 (G.U. 24.2.99 - I SP n. 8).
Incostituzionalità parziale art. 294 c.p.p.
- 9) D.M. 19.2.99 (G.U. 24.2.99 n. 45).
Nuovi coefficienti dell'ICI.

IL DIRETTORE

Caro Direttore,
qualcuno si è reso conto che con l'entrata in vigore del Giudice Unico litigare costerà di più?

Infatti, poiché anche le cause di valore sino a 50.000.000.=, in precedenza di competenza del Pretore, ora sono di competenza del Tribunale, dovranno essere iscritte a ruolo in base alla tariffa di questo giudice, una causa ordinaria sino a 50.000.000.=, che prima richiedeva complessivamente tra giudiziaria e diritti di cancelleria (oltre al bollo da 20.000 lire) 111.500, ora ne richiederà 128.000 (secondo la nuova tariffa opportunamente stampata e distribuita dal Tribunale di Bergamo).

L'aumento è di quasi il 15%, ma l'iscrizione a ruolo non è l'unica voce destinata ad aumentare: infatti in Pretura non erano necessarie le marche scambio "quelle apposte sulle copie controparte degli atti), ora invece anche nelle cause sino a 50.000.000 di valore bisognerà apporre le famigerate marche da 20.000 ogni quattro pagine (c'è chi, per ridurre l'incidenza del costo, scrive ormai gli atti in caratteri così piccoli che ci vuole la lente di ingrandimento per leggere).

Possono sembrare conti della serva, ma se si pensa che la giustizia è un servizio per il quale già si pagano le imposte dirette, e che questa riforma è stata presentata al pubblico come una "riforma a costo zero", cioè che avrebbe comportato una razionalizzazione degli uffici e un migliore uso delle risorse senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, allora i conti della serva non tornano: qualcuno sta "facendo la cresta", perché i maggiori oneri sostenuti dai cittadini dall'entrata in vigore della riforma evidentemente non verranno poi destinati al servizio giustizia, ma andranno altrove, a riappianare qualche altro buco.

Questa scoperta a me ha suscitato due riflessioni: la prima è che in Italia vi è sensazione diffusa di pagare troppe tasse, ma poi il cittadino non pretende che lo Stato "renda conto" minutamente dell'uso che fa del reddito drenato con la fiscalità e questo è un pessimo abito mentale.

Finché non si entrerà tutti nell'ordine di idee che le tasse vanno pagate fino all'ultima lira, ma che poi si ha il diritto di prendere il controllo di come vengono spesi i soldi, tutti i discorsi sullo "spreco" e sullo Stato sanguisuga resteranno chiacchiere da bar dello sport, trattate da chi ha il potere di decidere come tali, forse giustamente.

Negli Stati Uniti vige il principio, nato in Gran Bretagna "no taxation without representation": non ti pago le tasse se non ho in Parlamento un mio rappresentante che possa controllare democraticamente come vengono decise queste imposte e come i soldi vengono spesi: da noi questo semplice principio è sostituito a quel gioco a gatto e topo, che però per il sistema economico è a somma zero, costituito dall'inasprimento della pressione fiscale per far fronte all'evasione (alla previsione di inevitabile evasione) e dell'evacuazione per sottrarsi all'inasprimento della pressione fiscale.

La seconda è legata direttamente alla nostra professione: è vero che questi costi della lite vengono sostenuti dal cliente e l'avvocato le anticipa, ma di fatto succede che, per tenere conto di queste anticipazioni, che per noi sono una partita di giro (di parecchi milioni l'anno per ogni studio legale, tuttavia: in pratica, siamo esattori al posto dello Stato, anche su questo vale la pena di spendere una riflessione) bisogna gonfiare fondi spese e parcelle e l'esperienza mi dice che, nonostante al cliente si consegni la parcella dettagliata e divisa per voci (onorari, diritti e spese anticipate), di fatto questi ha l'impressione che "l'avvocato costa caro" (recte: è esoso).

Subito dopo aver pagato, con l'inchiostratore ancora sulla domanda del fondo spese, tutti ci sentiamo rivioltare la domanda: "ma se vinco li recupero questi soldi?" ebbene, la risposta sincera dovrebbe essere: "no, solo una piccola parte".

Questo perché da anni si assiste a quel mistero gaudioso che è la liquidazione delle spese in sentenza al termine della lite da parte del Giudice.

Pur redigendo le parcelle secondo i criteri più rigorosi, e tenendo conto che molte delle spese che il cliente sostiene non sono ripetibili dall'avversario, sistematicamente il giudice ritiene di fare ulteriore opera di giustizia decurtando le note spese dell'avvocato della parte vittoriosa.

Forse il giudice pensa in questo modo di contenere l'esosità della classe forense, cioè di calmierare di fatto le spese legali: ma quello che succede invece è che la parte che ha agito per far valere un diritto che lo stesso giudice gli ha riconosciuto viene punita per avere voluto chiedere ragione, perché il cliente deve comunque pagare tutta la parcella all'avvocato (e ci mancherebbe altro), mentre non si ottiene al contrario nessun effetto calmieratore, perché - come ho detto all'inizio del mio discorso - una parte del costo della lite non è la remunerazione dell'opera del difensore, non rappresenta un guadagno per lui e soprattutto sfugge completamente al suo controllo.

Se provi a immaginare invece se il cliente potesse veramente recuperare tutte le spese sostenute in caso di vittoria e se, viceversa, chi perde dovesse pagare un conto veramente salato: il debole prenderebbe coraggio e non rinuncierebbe a proporre causa al prepotente solo per il timore che gli costi più di quello che ricava, ma in compenso le liti pretestuose, quelle dell'esito fortemente incerto "fatte per principio" (in realtà, per puntiglio) e tutte quelle in cui le parti si potrebbero accordare onorevolmente, sparirebbero dai ruoli giudiziari, con un pregevole effetto deflazionistico della giustizia civile, oggi inutilmente rincorso con la creazione di figure ibride di "Giudici sotto la quercia": misure che, in un Paese di rissosi come nel nostro, sono destinate ad un misero quanto puntuale insuccesso.

Caro Direttore; proviamo a proporre ai nostri legislatori, ai giudici e a noi stessi di fare i conti, anche quelli della serva: la potenza dei numeri è la potenza della logica e il diritto non è mai illogico.

Simona Abati

Purtroppo, cara Simona, il "popolo bue" si ferma sempre all'apparenza ed a ciò che affermano i politici in televisione: invece di due procure ce ne sarà solo una; vengono abolite praticamente le Preture quindi centinaia di giudici in più saranno disponibili; le procedure saranno snellite ecc. ecc.

Invece hai proprio ragione Tu; la giustizia costerà di più ed i tempi non saranno certamente accelerati.

Il cittadino non si rende conto che il gonfiarsi di qualsiasi tassa ad ogni piè sospinto andrà poi a ricadere su di lui e, nel caso specifico, chi ne fa le spese è sempre l'avvocato che "esosamente" dovrà aumentare la richiesta di fondi spese ed il tal modo o perderà il cliente o, per conservarlo, se alla fine (come capita spesso) non sarà pagato, perderà non soli i suoi onorari, ma anche i diritti e le spese anticipate per il cliente.

Il tutto questo acchiappa - acchiappa gli avvocati "esosi" continueranno ad essere "puniti" dai giudici che continueranno a decurtare le loro parcelle; tanto siamo già talmente ricchi!

Speriamo che in tanti leggano la Tua lettera che il direttore condive in pieno!

Spett.le Comitato di Redazione,
dopo avere visionato l'articolo "Largo ai giovani", a firma del Vs. Direttore, evidentemente frutto del suo consueto delirio, pubblicato sul numero di aprile 1999 di Codesta Rivista, laddove in particolare il mentecatto auspica la "promozione e l'organizzazione di gite e di incontri conviviali per conoscerci meglio" (lett. F) e, soprattutto, la promozione di "incontri costruttivi del Comitato Paritetico insistendo perché in esso possa rientrare una rappresentanza dei cancellieri" (lett. I) (!?), non possiamo sottrarci dal seguente commento: OH CHE GRAN RAZZA DI IMBECILLE!

Sappiamo bene perché il Direttore vuole "conoscere meglio"... le giovani colleghe; e poi Vi pare possibile soltanto ipotizzare che si sia entrati nell'avvocatura per andare a braccetto e discettare con i cancellieri (e magari in futuro anche con i coadiutori e gli assistenti Unep)!!!

Ma perché non date fuoco a quel gran pirla del Vostro Direttore???

(Che meriterebbe il rogo anche solo per il suo indecente guardaroba).
Confidando in una pronta risposta alla presente nella Rubrica "Il Direttore risponde" del prossimo numero, porgiamo i sensi della nostra immutata stima.

C.S.A. Comitato per la Salvaguardia dell'Avvocatura

RISPONDE

Il direttore pubblica di buon grado l'ingiuriosa lettera anonima, ma lascia la risposta al Comitato di redazione al quale la lettera è indirizzata:

Il Comitato di redazione di Diritto e Rovescio considera il contenuto della sovra pubblicata missiva, espressione di uno spirito goliardico che, nel mondo forense, è sempre stato accolto con grande favore.

Tutti i membri del C.d.R., quindi, sono completamente d'accordo: il nostro direttore è letteralmente (secondo le definizioni ricavate dal Grande Dizionario della Lingua Italiana del Battaglia - Ed. UTET) un "imbecille". Infatti:

a) è "debole d'intelletto", giacché, invece di proporre iniziative nuove e originali, ha ripreso pari pari una serie di temi e di attività già passate alla storia o, se si vuole, alla cronaca del sindacato forense;

b) è "inadeguato", perché avrebbe dovuto proporre di intrattenere uno stretto collegamento con i Vostri rappresentanti, preclaro esempio di italiche e forensi virtù (una per tutte: la modestia, che vi induce a non apporre la vostra egregia firma in calce alla prefata missiva);

c) è "pavido": ben altre coraggiose scelte avrebbe potuto fare anziché "andare a braccetto e discettare con i cancellieri", atteggiamento, come ognuno sa, del tutto disdicevole ad un avvocato bennato;

d) è un "pirla" o "perla" di direttore perché da ben quattro anni riesce a far uscire regolarmente ogni due mesi Diritto e Rovescio;

e) l'indecenza del guardaroba dei nostri colleghi potrebbe essere risolta con una nuova regola: anche tutte le udienze civili dovranno essere trattate in toga.

La vostra sigla di recente formazione non ci consente di ricambiare "i sensi della nostra immutata stima". Ma vi assicuriamo che siamo molto attenti a tutto ciò che di nuovo e intelligente si manifesta nell'avvocatura bergamasca.

Ciò che conta, comunque, è che il nostro bimestrale fa sempre più parlare di sé e le principali testimonianze di questo successo sono proprio le lettere come la Vostra.

COMUNICATO

L'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente della Cassa di Previdenza Forense dal 1° febbraio 1997, è stato rieletto nella carica per il prossimo mandato della durata di quattro anni.

Le cariche di Vice Presidenti sono state conferite agli Avv.ti Ignazio Li Gotti ed Edoardo Vinciguerra, in sostituzione dei Vice Presidenti uscenti Avv.ti Paolo Agnino e Giovanni Arrigo Rona.

Il Comitato dei Delegati della Cassa, nella seduta di insediamento svoltasi lo scorso venerdì, ha provveduto al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione, eleggendo, oltre all'Avv. Maurizio de Tilla, gli Avv.ti Maria Anna Alberti, Filippo Bove, e Vittorio Mormando, in sostituzione, rispettivamente, dei Consiglieri di Amministrazione uscenti Avv.ti: Paolo Agnino, Francesco Monaco e Giovanni Arrigo Rona.

Caro Lucio,

Ti voglio informare di quanto segue.

In una causa pendente avanti la Pretura in cui era Giudice il dott. Ferraro, lo stesso ha dichiarato chiusa la causa lasciando il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.

Sia io che l'avversario abbiamo provveduto nel termine al deposito.

Mi giunge in data odierna l'ordinanza di cui Ti allego copia, in cui figura come Pretore ancora il dott. Ferraro mentre il rinvio è

fatto da un certo Liotta - Vice Pretore Onorario - il quale rinvia per precisazione delle conclusioni quando sono state già depositate le conclusionali.

Ritengo che segnalerò il fatto sia al Consiglio dell'Ordine che al Sindacato ma Ti sarei grato se dessi pubblicità allo stesso.

Gradisci i miei cordiali saluti.



Franco Carnazzi

Scusami, dell'enorme ritardo con il quale dò pubblicità alla Tua comunicazione dell'anno scorso; allora il dott. Ferraro era Pretore ed ora è Presidente di Sezione in Tribunale: ha fatto carriera; mi sembra evidente la poca cura che è stata riservata al Tuo fascicolo, ma sai bene che i nostri giudici devono sempre essere scusati e considerati infallibili anche se considerano la nostra sede un CRAL o se hanno da ridire se un avvocato che ha comunicato la propria adesione all'astensione dalle udienze penali, si presenta in aula per prendere nota del rinvio senza toga; è, secondo loro, comunque, un gesto irrispettoso nei loro confronti!

D'ora in poi, quindi, faremo sciopero in toga.

Noi dobbiamo sempre ossequiare e basta.

Caro Lucio,

entrambi costretti a dirigere (diciamo anche solo ad organizzare) due bollettini forensi, lasciamo ad altri (ed in particolare alle essenziali, ripetutamente invocate, scarsamente ottenute, collaborazioni dei nostri colleghi) dire dei problemi dell'Avvocatura, tra cui quelli che si pongono e che si porranno in relazione alla prossima riforma introduttiva del Giudice Unico.

Io vorrei solo proporTi un leopordiano

Dialogo tra produttori di almanacchi.

A) Io dico che la nostra natura ed usanza comune è di rinnovare continuamente il mondo (n.d.r. con riforme epocali).

B) E' cosa mirabile quanto frutto partoriscono questi divini consigli (n.d.r. decisioni governative).

A) Ma, in contrario, saria di ragione, non potendosi fare questo, astenersi da porli al mondo:

B) Quali prevalgono, i pregi o i difetti?

A) I difetti, di gran lunga (n.d.r. anche soltanto per la fretta).

B) E gli abitatori (n.d.r. gli operatori di giustizia) sono felici o infelici?

A) Tanto infelici.

B) Ma l'uomo è perfettibile.

A) Queste cose vengono pensando da me stesso. E tu?

B) Chi vuole e deve vivere in un paese, conviene che lo creda uno dei migliori della terra abitabile.

Mario Spinetti

Grazie, caro Mario, per il Tuo dotto contributo al nostro giornale; ritengo il Tuo leopordiano dialogo fra produttori di almanacchi degno di profonda riflessione e mi auguro che i nostri lettori lo meditino.

Permettimi comunque di complimentarmi per il n. 8 del Tuo Notiziario che, trascorrendo il tempo, migliora come il vino: tutte rubriche molto interessanti che finalmente avvicinano i nostri bollettini uniformandoli in una preziosa informativa per tutti i colleghi sui problemi (che sono tanti) dell'avvocatura di oggi; speriamo che gli avvocati bergamaschi dedichino un po' di attenzione e di tempo ai loro giornali se non altro per poterli poi criticare.

La pronuncia immediata della sentenza di separazione dei coniugi è un atto dovuto?

La separazione personale dei coniugi, come è risaputo, può essere ottenuta o con il mutuo consenso (separazione consensuale) o con la pronuncia di una sentenza (separazione giudiziale).

Prima facie, sembrerebbe che la prima si fondi sul consenso dei coniugi, il che giustificherebbe la rapidità del relativo procedimento, mentre la seconda, essendovi un contrasto tra le parti, necessiti di una pronuncia del tribunale, e quindi dovrebbe richiedere tempi più lunghi.

Riguardando meglio, però, le cose, non può non rilevarsi che in entrambe le forme di separazione occorre comunque una pronuncia giudiziale.

Ed invero la separazione consensuale non produce effetto se alla dichiarazione dei coniugi non segue la pronuncia della omologazione da parte del tribunale.

La separazione giudiziale invece è tale solo perché v'è un contrasto tra i coniugi, appunto in ordine alla addebitabilità della separazione, all'affidamento della prole ed alle questioni patrimoniali, ma non per quanto attiene alla separazione in sé.

E per questo si è sempre avuta la tendenza da parte dei giudici di ricorrere ad una pronuncia unica, cioè di pervenire ad una sentenza che dichiari la separazione e nel contempo disciplini tutti gli altri rapporti pendenti tra i coniugi.

In sostanza si è sacrificata la pronuncia sulla separazione in favore della risoluzione delle altre questioni, forse in omaggio alla categoria del *simultaneus processus*, fenomeno in base al quale due o più cause connesse possono essere riunite per essere decise nello stesso processo.

E l'adozione di questo principio si è risolta in una negazione del diritto del coniuge ad ottenere, da subito, la pronuncia sulla sola separazione, pronuncia che poi si risolve sostanzialmente in una convalida di quella separazione già autorizzata ex art. 708 c.p.c. dal presidente del tribunale in sede di comparizione dei coniugi.

Non si è così voluto tener conto che la pronuncia sulla separazione con la sentenza parziale, altro non è che un atto dovuto, né più né meno, come avviene con la omologazione nel caso di separazione consensuale.

Ma vieppiù oggi quando la disciplina

della separazione è stata mutuata da quella del divorzio art. 23 Legge 06.03.1987 n. 74 (recentemente Corte Costituzionale 1999 n. 154), non v'è più assolutamente alcun motivo per non addvenire da subito alla pronuncia di separazione, fermo ed impregiudicate restando tutte le altre questioni (addebito, affidamento della prole, assegno di mantenimento).

Sembra così che al tribunale non sia più dato di decidere in un unico contesto domanda principale e domande connesse, perché il disposto del n. 9 dell'art. 4 legge 6.03.1987 n. 74, non permette, ma impone la emissione di una sentenza non definitiva relativa alla separazione.

Consegue da quanto sopra che mentre le altre questioni (addebito affidamento dei figli, assegno di mantenimento) possono e debbono subire un processo di cognizione prima della decisione, altrettanto non può dirsi per la pronuncia sulla sola separazione.

Anche per le conseguenze che da tale pronuncia discendono in tema di procedibilità delle istanze di divorzio e poi in tema di cessazione del regime della comunione sui beni. E' noto infatti che non è sufficiente il decorso di tre anni dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del tribunale occorrendo anche che la sentenza che ha pronunciato separazione sia passata in cosa giudicata (art. 3 n. 2 lett. b legge divorzio).

Ed è noto anche che in dottrina ed in giurisprudenza ci si pone il problema del momento della cessazione del regime della comunione legale, appunto per la procedibilità della domanda di divisione dei beni comuni.

Invero, mentre parte della dottrina e della giurisprudenza fanno retroagire lo scioglimento al momento del provvedimento interinale ex art. 708 c.p.c. che autorizza i coniugi a vivere separati nelle more del giudizio, la Suprema Corte fa decorrere detto scioglimento dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con la conseguenza che in quest'ultimo caso a nessun procedimento di divisione dei beni comuni può darsi corso fin tanto che, e passeranno anni, non si pervenga, con sentenza passata in giudicato, alla definizione della causa di separazione.

“Il motivo per il quale i mariti e le mogli non si comprendono gli uni con gli altri è il fatto che appartengono a due sessi diversi”

Dix



« Mais être marié, il m'est absolument impossible de régler votre affaire... »
« Mais les procès les plus importants... »

Gaetano Puleri

PRATICA EFFETTIVA E PRATICA FITTIZIA, QUESTO E' (TRA I MOLTI) IL PROBLEMA

Sono due le strade che si presentano ai neolaureati in giurisprudenza per conseguire il titolo di avvocato e, pur implicando scelte di vita diametralmente opposte, entrambe, al termine dei due anni di pratica e con il superamento dell'esame di stato, condurranno ad ottenere l'abilitazione professionale.

Il praticante "effettivo" comincerà la sua attività presso uno studio legale con ricerche giurisprudenziali, per proseguire con la redazione, sotto la supervisione e la responsabilità del dominus, di pareri e atti, per giungere, con l'acquisizione del patrocinio, a misurarsi con l'attività d'udienza. Questi due anni diventeranno per il neolaureato la sua occupazione esclusiva. Una pratica corretta e seria assorbirà tutto il suo tempo e implicherà anche un sacrificio economico, non essendo la stessa sempre adeguatamente retribuita. Tuttavia, chi ha scelto di fare l'avvocato sa che, per acquisire le doti indispensabili alla sua formazione, deve esercitare

la professione forense con dedizione ed affidarsi alla guida dell'avvocato presso il quale svolge la sua attività. Così come un buon medico non deve solamente conoscere in astratto i sintomi di una malattia, ma deve essere in grado di individuarli nel paziente e conseguentemente applicare la terapia più adatta, allo stesso modo un buon avvocato non solo dovrà conoscere il diritto, ma anche essere in grado di metterlo in atto. Se fosse sufficiente conoscere il diritto, la pratica non avrebbe alcun senso: basterebbe laurearsi in giurisprudenza per diventare avvocato. Ma la conoscenza del diritto, benché sia fondamentale ed indispensabile, non è bastevole a formare il professionista e abbisogna necessariamente di un periodo di concreto tirocinio.

Alla pratica sopra descritta, se ne affianca un altro tipo: la pratica dei dipendenti pubblici e privati o, ancora, dei laureati in giurisprudenza che "provano" il concorso di magi-

stratura e/o notariato e che, nel frattempo, "tentano", ad abundantiam, anche l'esame di avvocato. Questi praticanti limitano sostanzialmente l'esercizio della professione all'assistenza delle udienze prescritte per legge, a scapito della completezza della pratica. Per giunta, rispetto ai praticanti che si dedicano in toto alla libera professione, costoro hanno molto più tempo da impiegare nello studio e, nel caso dei dipendenti, percepiscono anche regolare retribuzione.

La redazione con estremo piacere vi ringrazia per i positivi apprezzamenti, giunti numerosi al nostro indirizzo, relativi alla pubblicazione "Quaderni di Diritto e Rovescio"; eravamo certi infatti che l'evento non sarebbe passato inosservato.

Per questo motivo vi informiamo che, visto il successo che la nostra iniziativa ha riscosso, per poter accontentare tutti, abbiamo moltiplicato i nostri sforzi aumentando la tiratura.

E' pertanto un piacere anticiparvi che i prossimi numeri tratteranno i seguenti istituti: "Le locazioni ad uso abitativo dopo l'abrogazione delle norme relative all'equo canone" a cura di Alberto Ronzoni, (già a vostra disposizione) e "Il risarcimento del danno biologico iure hereditatis secondo la più recente giurisprudenza" (v. una anticipazione a pag. 16) a cura di Pier Enzo Baruffi e Massimiliano Mapelli tuttora in stampa ma prossimamente disponibile.

Alla fine dei due anni entrambe le specie affrontano l'esame d'abilitazione e considerato che, negli ultimi anni, si è registrata la propensione del Ministero di Grazia e Giustizia ad assegnare tracce d'esame tendenzialmente teoriche, il praticante che non ha mai fatto pratica "rischia", paradossalmente, di essere ammesso agli esami orali rispetto a chi l'ha effettivamente svolta negli studi. In tal modo l'avvocatura, qualora questo soggetto decidesse di intraprendere la professione forense, si "arricchirebbe" di un collega formalmente

idoneo, ma probabilmente privo dei requisiti necessari all'esercizio della professione stessa (e con gli ignari clienti a fungere da cavie a questa pratica "di ritorno").

Se l'esame di avvocato fosse sostenuto solo dai praticanti che quotidianamente si recano in studio, che non svolgono altra attività lavorativa, che predispongono atti, pareri e

sostengono in prima persona le udienze, il problema dell'esubero numerico, che affligge gravemente l'avvocatura, avrebbe trovato un primo ed efficace correttivo. Alla classe forense è quindi rimessa una grande responsabilità, quella di verificare con attenzione lo svolgimento della pratica, premiando i giovani che fanno della professione

una scelta di vita e non un ripiego, garantendo, in tal modo, la professionalità e la credibilità della categoria.

"La legge in Italia è come l'onore delle puttane".

Curzio Malaparte

C.P.A.B.
(Comitato Praticanti Avvocati)

CON IL PATROCINIO di:



Amministrazione
Provinciale di
Bergamo



Amministrazione
Comunale di
Bergamo



Camera di
Commercio di
Bergamo

LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI di Bergamo e provincia

5^a edizione

1999

E' IN EDICOLA LA 5^A EDIZIONE 1999

POSSIBILE ACQUISTO ANCHE PRESSO I NOSTRI UFFICI IN VIA CLARA MAFFEI, 6 - BERGAMO - TEL. 035 247808

Locazioni residenziali

Elenco agenti immobiliari abilitati dalla Camera di Commercio di Bergamo



FIMAA

ASCOM

Edizioni Edimord

Striscia la notizia... del foro

• E' entrata in vigore la legge sul giudice unico. E il caos si è normalizzato. Nel senso che è diventato norma. Non si sa più dove indirizzare i convenuti negli atti di citazione, non si sa come proseguiranno le cause vecchie e quelle cavalline. Intendesi quelle a cavallo fra il vecchio e il nuovo rito. Il futuro forense è costellato di infarti, favoriti dalle corse affannose da una cancelleria all'altra, da un giudice all'altro, da una sede all'altra. E viceversa. Intanto il nuovo rito (quello che doveva accelerare le cause) si è stabilizzato su rinvii di sei mesi (quando va bene). Riforme? Puh!

• Quanti avvocati nelle liste per le elezioni

amministrative! Sembra un ritorno di fiamma del vecchio notabilito. A meno che non sia un mezzo per trovare qualcosa da fare ed acquisire conoscenze (rectius: clienti), visto che gli iscritti all'albo e ai registri hanno raggiunto il bel numero di 1218 al 27 aprile.

• Sarà che con la vecchiaia sto perdendo colpi, ma non ho capito il significato dell'avviso pubblicato nelle ultime tre righe del Notiziario del Consiglio. Perché mai nella mia casella presso gli Ufficiali Giudiziari i colleghi non possono immettere comunicazioni che mi riguardano, ma solo atti giudiziari?

Il Riccio

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL' A.N.F.

riunito a Lecce il 28-30 maggio 1999

RICHIAMATO il deliberato del Consiglio Nazionale di Roma del 13 e 14 marzo 1999

REGISTRATO il disagio da tutti manifestato nel dibattito per la prossima entrata in vigore della riforma del giudice unico di primo grado, frutto di una tenace volontà del Ministro di Grazia e Giustizia, del Governo e del Parlamento, che non hanno ritenuto di accogliere le richieste di rinvio formulate dall'O.U.A.

RITENUTO peraltro che tale decisione si è manifestata in modo irrazionale, frantumando per settori, nel tempo, la giurisdizione, con indicazioni attuative confuse e parziali e ignorando la totale impreparazione dell'amministrazione della giustizia per personale, mezzi e strutture, all'impatto della nuova normativa:

CONDIVIDE la decisione dell'O.U.A. di proclamare lo stato di agitazione dell'avvocatura e formula l'auspicio che la prossima assemblea con le Associazioni forensi e i presidenti degli ordini distrettuali individui tutte le forme di iniziativa e mobilitazione dell'avvocatura necessarie a denunciare il grave stato di disagio anche dei cittadini per l'effettiva realizzazione e tutela dei loro diritti.



COLMAR

IMMOBILIARE

Tel. 035 237654 - 035 237837

BERGAMO - Via Codussi, 19

Bergamo: da non perdere luminoso monolocale su due livelli termoa autonomo in piccola palazzina totalmente ristrutturata ascensore ottime finiture composta da soggiorno ed angolo cottura al p. terra, camera e bagno al 1° piano. L. 179.500.000 mutuibili. Tel. 035 237654 - Colmar

Bergamo Monterosso: immerso nel verde luminosissimo monolocale termoa autonomo in zona residenziale molto signorile con giardino di proprietà e piccolo porticato. Ingresso bagno angolo cottura soggiorno da dividere virtualmente. L. 225.000.000 mutuibili. Tel. 035 237654 - Colmar

Bergamo: appartamento in piccola palazzina totalmente ristrutturata termoa autonomo con ascensore finiture di pregio serramenti a risparmio energetico composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura e zona notte, bagno L. 148.500.000 mutuibili. Tel. 035 237654 - Colmar

Bergamo città alta: ampio appartamento termoa autonomo ristrutturato a nuovo con materiali di ottima qualità travi a vista del 600 serramenti coibentati a risparmio energetico. Composto da ingresso finello con angolo cottura. Grande soggiorno. Bagno. Camera matrimoniale. Lire 480.000.000 mutuibili. Tel. 035 237654 - Colmar

Bergamo centrale: in piccola palazzina completamente ristrutturata luminoso appartamento termoa autonomo con ascensore, ingresso, soggiorno con angolo cottura camera da letto bagno, ottime finiture e impianti a risparmio energetico L. 235.600.000 mutuibili. Tel. 035 237654 - Colmar

San Paolo d'Argon: signorile villa singola di 300 mq. fuori terra con prestigiatissime finiture dotata da ogni confort con 850 mq di giardino piantumato e molto ben tenuto zona collinare con impagabile panorama terrazze enormi. L. 1.150.000.000 permutabile. Tel. 035 237654 - Colmar

Cenate: bellissimo panorama in zona collinare rustico di 350 mq immerso nel verde con 17.500 mq di terreno ad uso vinicolo e boschivo da ristrutturare, ideale anche per 2/3 famiglie L. 920.000.000 possibilità subentro mutuo. Tel. 035 237654 - Colmar

Maresana: in zona collinare con vista impagabile splendida villa singola di 95 mq. zona giorno e 85 mq. zona notte grande taverna, lavanderia box doppio. Cantina e giardino. Possibilità di personalizzazione. Consegna in 14 mesi. L. 975.000.000 mutuibili-permutabili. Tel. 035 237654 - Colmar

Ranica: villa a schiera centrale termoa autonomo con ingresso indipendente in piccolo residence immerso nel verde composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, 1 bagno/lavanderia, terrazza/solarium, taverna molto grande con camino, studio, cantina, 2 box, giardino di proprietà grandi spazi. Tel. 035 237654 - Colmar

Mozzo: in cascina ristrutturata appartamento molto luminoso termoa autonomo, in bellissimo contesto, ottime finiture composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucina, bagno, camera da letto, cantina, (box) L. 215.500.000 mutuibili. Tel. 035 237654 - Colmar

Bergamo: zona centrale luminosissimo appartamento in signorile ristrutturazione, finiture in marmo, parquet e stucco veneziano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura camera da letto e bagno, (posto auto privato coperto) L. 321.400.000 mutuibili. Tel. 035 237654 - Colmar

Bergamo città alta: in egregio palazzo d'epoca completamente ristrutturato magnifico e luminoso appartamento su 2 livelli. Al 1° piano camino ed scultorica scala interna, 2° piano mansardato con travi a vista. Ascensore L. 820.000.000. Tel. 035 237654 - Colmar

Bergamo: in signorile ristrutturazione luminoso appartamento termoa autonomo pronto a luglio ottime finiture. Ingresso, soggiorno con angolo cottura camera da letto, bagno, ascensore L. 235.600.000. Tel. 035 237654 - Colmar

Bonate Sotto: nel residence più prestigioso della zona con parco e piscina ampio appartamento con giardino di proprietà composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, disimpegno notte, 3 camere da letto, bagno, terrazzo, solarium e box. L. 195.000.000 mutuibili. Tel. 035 237654 - Colmar

Grassobbio: villa di testa in zona molto tranquilla termoa autonomo con ingresso indipendente. Su 3 piani, grandi terrazze, 140 mq di giardino, taverna con camino, box doppio accurate finiture con risparmio energetico L. 380.000.000 mutuibili. Tel. 035 237654 - Colmar

Redona: in magnifica villa completamente ristrutturata immersa nel verde finiture pregiate, appartamento di 250 mq con 50 mq di sottopaleo e 650 mq di giardino di proprietà loggiato fronte salone travi a vista. Box triplo. Tel. 035 237654 - Colmar

Bergamo Città Alta: in egregia ristrutturazione del 700 con accurato ripristino dei materiali d'epoca appartamento di 135 mq con salone sottopaleo e camino, cucina abitabile 2 camere da letto. Cabine armadio. L. 820.000.000. Tel. 035 237654 - Colmar

Bergamo Colli: magnifica ristrutturazione con impagabile vista panoramica immersa nel verde ampio appartamento composto da ingresso cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto 2 bagni terrazza di 100 mq + 2000 di giardino (box) e possibilità subentro mutuo. Tel. 035 237654 - Colmar

Bergamo colli: splendida ristrutturazione con bellissima vista panoramica immerso nel verde appartamento termoa autonomo di 113 mq + 45 mq di cortiletto/porticato con ampio ingresso, cucina abitabile, soggiorno 2 camere da letto 2 bagni, parco condominiale (box) possibilità subentro mutuo. Tel. 035 237654 - Colmar

Almengo San Bartolomeo: in zona residenziale e molto tranquilla appartamento in villetta termoa autonomo composto da: ingresso soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto 2 bagni taverna, lavanderia box doppio, piccola veranda, giardino di proprietà L. 290.000.000 mutuibili. Tel. 035 237654 - Colmar

Il risarcimento del danno biologico iure hereditario secondo la giurisprudenza bergamasca

Una delle questioni più dibattute negli ultimi anni in tema di responsabilità civile è quella dell'ammissibilità del risarcimento del danno biologico spettante a titolo di successione agli eredi di persona deceduta per le lesioni subite in un sinistro. Una tale pretesa, sino a qualche anno fa, sarebbe stata improponibile. Oggi invece, a seguito della pronuncia n. 372/94 della Corte Costituzionale che tale danno ha ritenuto risarcibile, si sono avute numerose sentenze, sia di legittimità che di merito, sull'argomento.

Per fare il punto sulla situazione **D&R** ha recentemente pubblicato un suo quaderno "**Il danno biologico da morte - Trasmissibilità iure successionis**", a cura di Gabriele Terzi, Giovanni Daleffe, Monica Baranca e Stefania Baranca, che ha compiuto una completa disamina della giurisprudenza di legittimità, delineando in maniera netta i termini della questione. Da tale studio è emerso che l'orientamento prevalente ed accettato dalla Corte di Cassazione è quello che si basa sulla cd. **teoria compromissoria**, secondo cui è risarcibile a titolo ereditario il danno biologico solo qualora tra il fatto (lesioni) e l'evento (morte) sia intercorso uno spazio temporale giudicato **apprezzabile**. A tale principio si è uniformata gran parte della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto apprezzabile uno spazio temporale minimo di sette giorni.

Tuttavia, l'esigenza d'individuare in concreto i criteri seguiti dalla giurisprudenza di merito per il risarcimento del danno biologico iure hereditario, ha indotto chi scrive ad approfondire questi aspetti; i risultati di questo lavoro verranno condensati in un nuovo quaderno di prossima pubblicazione, dal titolo "**Il danno biologico e morale iure hereditatis - I criteri di risarcimento con particolare riguardo alla giurisprudenza del Tribunale di Bergamo**".

In questa sede si ritiene opportuno dare

una sommaria anticipazione del contenuto di tale quaderno: richiamati i presupposti dell'ammissibilità del risarcimento per successione, si è posta particolare attenzione ad una distinzione fondamentale ma spesso trascurata: quella tra **danno alla salute** (ovvero il danno biologico vero e proprio) e **danno alla vita**. Purtroppo, però, si annota che spesso i giudici di merito confondono questi due aspetti, liquidando il danno biologico come fosse un danno all'esistenza, ciò che è invece inammissibile, in quanto una tale valutazione non è suscettibile di essere compiuta con i normali mezzi risarcitori.

Sono quindi state esaminate le decisioni conosciute e pubblicate della giurisprudenza di merito, dalle quali si è potuto constatare che la maggioranza ha accolto la suddetta teoria compromissoria, benché talvolta alcuni giudici si siano allontanati dalle direttive tracciate dalla Suprema Corte, soprattutto in sede di liquidazione (va segnalata, in proposito, la sentenza del Tribunale di Firenze 26 gennaio 1996, in Resp. Civ. e Prev. 1996, p. 589 e ss., che ha invece ritenuto di liquidare il danno sulla scorta del metodo tabellare, quantificandolo in L. 840.000.000, come se il soggetto deceduto fosse ancora in vita e dovesse convivere con un'invalidità permanente del 100%, con un abbattimento del 36% in ragione dell'età).

Particolare rilevanza è stata data, per ovvie ragioni pratiche, alla giurisprudenza del Tribunale di Bergamo. A tale proposito, è stato compiuto uno screening di tutte le sentenze emesse dal nostro Tribunale nel triennio '96-'98: nel corso di tale esame, tra circa 4.000 sentenze, sono state trovate solo otto pronunce che hanno affrontato la questione. Di queste, due (729/97 e 759/97, Pres. Galizzi, Rel. Pipponzi, Carosella) hanno espressamente escluso la risarcibilità per successione del danno biologico, non aderendo "...il collegio a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il

quale la morte di un soggetto rende concreto un danno biologico trasmissibile agli eredi". Altre cinque (1494/96 [Pres. Alfani, Rel. Nobili, Mocci], 513/97 [Pres. Alfani, Rel. Ambrosoli, Mocci], 1074/97 [Pres. Pagliuca, Rel. Marongiu, Bianchi], 263/98 [Pres. Bitto, Rel. Mocci, D'Urbino] e 1116/98 [Pres. Bitto, Rel. Geraci, Mocci] hanno invece ammesso tale possibilità, non liquidando però alcun danno, stante la mancanza dell'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra il fatto (lesioni) e l'evento (morte) nel caso concreto; solo l'ultima sentenza in ordine cronologico, la n. 1338/98 (Pres. Mocci, Rel. Caprino, Geraci), riconosciuti i presupposti per la sussistenza di un danno biologico risarcibile iure successionis (sette giorni tra il fatto e la morte), ne ha effettuato la quantificazione, operando però la liquidazione secondo il calcolo tabellare, senza alcuna motivazione: il collegio ha adottato come metro di valutazione il valore punto per un'invalidità permanente del 100% e ha rapportato la somma da risarcire all'età del soggetto deceduto (973.500.000). Tale decisione (peraltro appellata dalla parte soccombente), appare tuttavia errata e censurabile, in quanto non ha tenuto in considerazione il dettato della Cassazione ed ha liquidato il danno valutandolo di fatto come pregiudizio alla vita, anziché alla salute.

Infine, per completezza, si segnala che il Consiglio dei Ministri in data 5 giugno ha varato il d.d.l. che introduce nel Codice civile il danno biologico, anche iure hereditario, con l'inserimento dei nuovi artt. 2056-bis e ter, riprendendo il progetto del gruppo di lavoro Isvap, peraltro già criticato in diversa ASPetti dalla Commissione di ricerca A.N.F. sul danno alla salute. Il dibattito, pertanto, rimane aperto.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

Il mio ultimo articolo pubblicato e contenente alcune considerazioni sulla vicenda di Abdullah Ocalan ha suscitato in un lettore il seguente apprezzamento; "Egregio Avvocato, dopo aver gustato il Suo interessante

articolo; evidentemente sgorgatoLe dal cuore, intitolato "Forse non tutti sanno che", pubblicato sul numero di aprile 1999 della rivista Diritto e Rovescio e relativo alla vicenda del sublime m a c e l l a i o Ocalan, ci si è, ci si consenta il gioco di parole, rovesciato lo stomaco; non

possiamo quindi fare a meno di rivolgerLe il seguente caloroso invito: pezzo di imbecille! Perché non vai ad Istanbul e Ti fai fucilare al posto del boia Ocalan??? Faresti un favore all'intera avvocatura italiana. Con immutata stima. Dei simpatizzanti dell'UCK, che desiderano salvare Ocalan".

L'attenzione riservatami mi lusinga e il diritto di critica non può che stimolare ed offrire contributi e spunti per ulteriori approfondimenti.


Ritengo, tuttavia, che nel caso di specie l'anonimo censore abbia equivocato e male interpretato l'articolo.

Infatti, non ho sostenuto, ne sostengo l'innocenza dell'accusato e non pretendo la sua liberazione.

Ciò che fermamente ho denunciato è l'assoluta violazione del diritto di difesa e l'assenza macroscopica di qualsivoglia garanzia del contraddittorio processuale, principi fondamentali in qualunque stato di diritto che così si proclami.

Di certo nulla obietterei di fronte ad una condanna conseguente ad un processo giusto, equo, pubblico ed imparziale, ma molto avrei da recriminare se

l'esecuzione avvenisse in seguito ad un giudizio - farsa, che denoterebbe la debolezza e la fragilità dell'ordinamento turco.



In altre parole, non è il comandante Apo che deve vincere, ma sono i diritti umani che non possono perdere.

Quale avvocato, certo modesto, ma dignitoso, esercito la professione in un ambito territoriale definito, ma come uomo i miei confini vanno ben oltre il Friuli e la

Sicilia e non senza toga.

Dovessi avere conoscenza di situazioni simili che riguardassero un dittatore ovvero un terrorista, non esiterei un attimo a schierarmi per il diritto: se ciò costituisce un difetto, ne sono lieto e me ne vanto. Da sempre ho manifestato le mie idee e intendo continuare ad essere e sentirmi libero nell'esprimere il mio punto di vista, che mai è sceso a livelli di offesa, di denigrazione o, peggio, di vigliaccheria.

Se vi sarà un secondo commento dell'affezionato lettore, sarà mia cura esplicitare nuovamente il mio pensiero, ancora su queste pagine, con la speranza di contribuire a chiarire il difficile momento che attraversa la lingua italiana quanto a

interpretazione e comunicazione.

Da ultimo debbo onestamente ammettere di non aver compreso il riferimento dell'incognito critico ai simpatizzanti dell'UCK: posto che Ocalan è il leader del PKK, mi consta che l'ideologia marxista-leninista che contraddistingue il partito curdo non è certo la matrice del movimento per la liberazione dal Kosovo, di stampo puramente etnico-separatista e semmai con una vena islamica. Mi risulterebbe davvero curioso che qualche componente dell'U.C.K., in questo momento storico-politico, avesse a pensare al problema curdo e, ancora più, al processo di Abdullah Ocalan.

Se, invece, qualche riflessione sulle problematiche del Kurdistan ovvero del regime di Ecevit avesse occupato le riunioni del partito kosovaro, ciò significherebbe che anche da quelle parti "Diritto e Rovescio" viene inviato e pure letto. Ancora un successo del nostro Direttore e del Sindacato Forense, davvero sempre più internazionale, anzi transnazionale.

Paolo Monari



Un défenseur en Justice de Paix causant affaires dans son cabinet habituel.

'99 - duemila

Guida alla Ristorazione e all'Ospitalità


di Bergamo e Provincia

*Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie,
Self-Service, Agriturismo, Alberghi*

d - Sped. in A.P. - art. 2 comma 20/B legge 662/96 - Filiale di Bergamo



Provincia di
Bergamo



E' IN EDICOLA LA NUOVA GUIDA ALLA RISTORAZIONE
E' POSSIBILE ACQUISTARLA ANCHE PRESSO I NOSTRI UFFICI IN VIA CLARA MAFFEI, 6 - BERGAMO - TEL. 035 247808



ASSOCIAZIONE
CUOCHI
BERGAMASCHI



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
SOMMELIERS

ANAG
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ASSAGGIATORI
GRAPPA



Super Partes

a cura di Paolo Corallo

BANCAROTTA FRAUDOLENTA

“Premesso che l'imputato, quale imprenditore individuale, era soggetto al principio di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., secondo cui “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il reato di bancarotta fraudolenta mediante distrazione sussiste non soltanto quando l'imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati, o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il denaro svolge nell'impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la funzionalità e quale garanzia presso i terzi. Pertanto, l'elemento psicologico del reato è provato dalla coscienza e dalla volontà di vulnerare l'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti”. (v. Cass. Pen. Sez. V, 16.06.86, n. 5637).

Tribunale di Bergamo - Prima Sezione Penale. Sentenza del 13 gennaio 1999. Presidente estensore dott. Adriano Galizzi

CALUNNIA

“Poiché nel delitto di calunnia il dolo richiede l'immanente consapevolezza, da parte dell'agente, dell'innocenza dell'incolpato e poiché tale consapevolezza non è ravvisabile nei casi di erroneo convincimento circa la colpevolezza dell'incolpato (cfr. da ultima: Cass. Sez. VI sent. N. 6990 del 17.06.1995 rv. 201955, Leone), l'errore dell'incolpante esclude la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia; ne è rilevante che l'errore sia determinato da colpa, dato che la calunnia colposa non è prevista dal nostro codice penale (è ormai principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il convincimento della colpevolezza del denunciato, anche se erroneo, purché fondato su elementi seri e concreti e non su mere congetture o semplici supposizioni esclude l'elemento psicologico del reato”).

Tribunale di Bergamo - Seconda Sezione Penale. Sentenza del 12 gennaio 1999. Giudice estensore dott. Massimo De Bortoli.

INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE

“Reputa il Tribunale che la tassatività e tipicità degli atti enumerati dall'art. 160 c.p. non consentano di ricondurre l'interrogatorio delegato (dal Pubblico Ministero alla Polizia giudiziaria) nella richiamata previsione normativa, mentre la indubbia valenza sostanzialistica (con riguardo agli effetti) dell'atto in esame preclude il ricorso al procedimento analogico.

Al riguardo non può non richiamarsi la recente ordinanza 13.06.1997 della Corte Costituzionale ed il richiamato orientamento trova, del resto, un autorevole precedente in altra pronuncia del 1973, con la quale la Corte aveva affermato che “come risulta dai lavori preparatori (Relazione al Re n. 80), il vigente codice penale ha voluto riservare agli atti veramente fondamentali del procedimento la idoneità ad interrompere il corso della prescrizione” (così Corte Cost. 21.11.1973, n. 155, in Giust. Pen., 1974, I, 52).

Da quanto precede, discende che, nella accertata assenza di atti validamente interruttivi il reato contestato all'imputato va dichiarato estinto per prescrizione”.

(Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione)

Tribunale di Bergamo - Seconda Sezione Penale. Sentenza del 5 gennaio 1999. Presidente estensore dott. Vittorio Masia.

RISARCIMENTO DANNI

“Questo Collegio, uniformandosi all'orientamento della Corte di

Cassazione a sezioni unite (sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712), ritiene che gli interessi compensativi, a risarcimento del presunto lucro cessante provocato dal ritardato pagamento e quindi dal mancato godimento della somma dovuta, vadano calcolati non per intero sulla somma rivalutata, bensì sulla somma rappresentativa del valore del danno all'epoca del sinistro per il primo anno, e successivamente sulla somma rivalutata anno per anno sulla base dell'indice medio di svalutazione monetaria tra il dì dell'evento ed il saldo”.

Tribunale di Bergamo - Sezione Prima Civile. Sentenza del 18 giugno 1998. Giudice estensore dott. Luciano Ambrosoli.

ELETTORATO PASSIVO

“Oggetto esclusivo del contenzioso elettorale è l'accertamento di una situazione giuridica soggettiva direttamente tutelata dall'ordinamento, quale è quella relativa allo stato personale di eleggibilità. Se è vero che il relativo processo si ricollega alla deliberazione di convalida dell'elezione, peraltro è anche vero che tale provvedimento viene in considerazione non già quale oggetto di controllo giurisdizionale (non esercitando il giudice ordinario, nel contenzioso elettorale, una giurisdizione di annullamento), bensì quale presupposto per l'eventuale insorgenza, a seguito dell'esercizio da parte dell'interessato o di un elettore, di una controversia sullo status di eleggibilità, e quindi, quale presupposto processuale, operando nel processo ed esauendo in esso i suoi effetti”.

Tribunale di Bergamo - Sezione Feriale. Sentenza del 7 agosto 1997. Giudice estensore dott. Mauro Mocchi.

E' INAMMISSIBILE IL RICORSO EX ART. 710 DEL CONIUGE SEPARATO IN PENDENZA DI DOMANDA DI DIVORZIO (su segnalazione dell'avvocato Baruffi)

Il ricorso ex art. 710 c.p.c. consente ai coniugi separati di ottenere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in relazione al sopravvenire di nuove circostanze.

Ciò permesso il Tribunale osserva:

- che non essendovi una esplicita previsione in tal senso, deve ritenersi che la procedura ex art. 710 c.p.c. possa essere utilizzata dai coniugi soltanto qualora non vi sia stata richiesta da parte di uno dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o di scioglimento);

- che in tal caso il Presidente del Tribunale, dinnanzi al quale le parti debbono necessariamente comparire, ha il potere di modificare (indipendentemente dal verificarsi di nuovi fatti) le pronunce accessorie emesse nel giudizio di separazione, adeguandole allo stato di fatto;

- che tale potere viene poi devoluto al giudice istruttore della causa di divorzio che, in qualsiasi momento, può modificare il provvedimento presidenziale;

- che il ricorso ex art. 710 c.p.c., pertanto, non è consentito qualora sia pendente, come nel caso di specie, una causa di divorzio tra coniugi, atteso che la competenza a modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione degli stessi spetta al Presidente del Tribunale e poi al giudice istruttore da questi nominato;

né può ritenersi che sussista una competenza parallela del Tribunale adito ex art. 710, poiché vi sarebbe il rischio di un contrasto tra provvedimenti parimenti esecutivi;

ritenuto, pertanto, inapplicabile l'art. 710 c.p.c. per effetto della proposizione della domanda di divorzio dichiara inammissibile il ricorso.

Tribunale di Bergamo - Sez. III^a Civ. - Camera di Consiglio. Sentenza del 18.1.1999 - Giudice estensore dottoressa Sara Marzialetti

C'È CHI APPREZZA IL CAMBIAMENTO

E CHI LO GUIDA.

Alcuni si preoccupano delle opinioni altrui. Altri invece, le influenzano.
Sono persone che con le loro scelte, creano nuove correnti di pensiero, nuovo progresso.
Un progresso che per Lexus è il principio ispiratore di ogni nuova automobile,
e che per qualcuno è la certezza di possedere una delle migliori automobili del mondo.



ACC GROUP

Lexus GS 300

cilindrata: 2997 cc
potenza max: 163 kW, (221 CV)
accelerazione 0 - 100 km/h: 8,2 sec.
velocità max: 230 km/h
Cx: 0,29

167 - 100131. Il mondo dell'auto cambia.
Provate su strada la differenza.

LIVIO CELLA TEAM

VIA BORGO PALAZZO, 97A • BERGAMO • TEL. 035-247777

 LEXUS

The art of body and soul.